



**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**UFFICIO ELETTORALE CENTRALE NAZIONALE**

Copia

N.R. 6/13

**Composto dai Signori magistrati:**

Dott  
Dott  
Dott  
Dott  
Dott

Presidente  
Componente  
Componente- relatore  
Componente

**DECISIONE**

Il partito Rivoluzione Culturale ha presentato ricorso avverso il provvedimento dell'Ufficio centrale circoscrizionale dell'Emilia Romagna per l'elezione della Camera dei Deputati, emesso il 22.1.2013 ed illustrato con deduzioni in data 24.1.2013, con cui la lista predetta veniva ricusata per la mancanza del numero minimo di sottoscrizioni e per la mancanza del numero minimo di candidature (tre in luogo di quindici).

Il ricorso è infondato.

Le circostanze in punto di fatto accertate dal provvedimento impugnato non sono oggetto di contestazione.

Il partito ricorrente si limita a contestare la ricusazione per la mancanza del numero minimo di sottoscrizioni presentando una istanza di proroga dei termini ovvero di esonero dall'assolvimento di tale adempimento e deducendo, in caso di mancato accoglimento di detta istanza, una questione di legittimità costituzionale della normativa in tema di sottoscrizioni delle liste.

Nessuna censura viene invece rivolta avverso quella parte del provvedimento con cui è stata accertata la diversa e concorrente causa di ricusazione costituita dalla mancanza del numero minimo di candidature.

Poiché tale ragione di ricusazione , che rende di per sé valido e legittimo il provvedimento impugnato , è ormai inoppugnabile , il ricorso non può che essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso . Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2013.

I Componenti

Il Presidente

**Depositato in Segreteria**

oggi 25/1/13 alle ore 16,50

*J. Longobardi*